

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI AD USO HANGAR,
AEROPORTO ANTONIO CANOVA TREVISO**

Art. 1- OGGETTO

1.1 AERTRE S.p.A. ("AERTRE"), in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "Convenzione ENAC-AERTRE"), esercita la gestione totale dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso (l'"Aeroporto").

1.2 Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione ENAC-AERTRE, nella qualità di Gestore aeroportuale, ad AERTRE è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione a terzi di aree e locali destinati alle attività aeronautiche quali, ad esempio, gli hangar per il ricovero di aeromobili ed elicotteri.

1.3 AERTRE, con il presente Regolamento, intende disciplinare in modo uniforme l'utilizzo degli immobili ad uso hangar affidati a terzi in subconcessione, anche in relazione all'ipotesi in cui distinte porzioni del medesimo hangar siano affidate a soggetti diversi.

Art. 2- DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, intendendosi le definizioni al plurale quali riferite all'omologo singolare di cui appresso:

A) "Area Aeroportuale": lo spazio o gli spazi inclusi nel sedime aeroportuale dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, ivi compresi gli hangar;

B) "Hangar": struttura posta nel sedime aeroportuale nell'area air side, adibita al ricovero e manutenzione di aeromobili ed elicotteri, comprensiva delle relative pertinenze (quali ad esempio uffici o aree scoperte antistanti l'Hangar);

C) "Subconcessionario": soggetto, persona fisica o giuridica, che dispone in regime di subconcessione da AERTRE, giusto Atto di Subconcessione sottoscritto con quest'ultima, dell'uso di uno spazio all'interno delle Aree Aeroportuali per svolgere attività funzionali al complesso aeroportuale.

ART. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Tutti i Subconcessionari ai quali è assegnato un Hangar per il ricovero di aeromobili e/o elicotteri sono tenuti all'accettazione e al rispetto del presente Regolamento. Il Regolamento, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto di Subconcessione stipulato tra AERTRE e il Subconcessionario.

3.2 Il Subconcessionario è consapevole che AERTRE può affidare un Hangar anche a due distinti Subconcessionari, assegnando a ciascuno di essi l'uso di una porzione dell'Hangar.

3.3 È fatto rigoroso divieto ai Subconcessionari di stipulare qualsiasi accordo scritto o verbale che risulti essere in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 4- CONDIZIONI DI ESERCIZIO

4.1 Accesso all'Hangar e Sicurezza:

- i) L'accesso all'Hangar è consentito solo al personale autorizzato dotato del tesserino d'ingresso in aeroporto (TIA) e ad eventuali visitatori scortati nel rispetto del Regolamento di scalo;
- ii) Ogni Subconcessionario deve assicurarsi che le porte dell'Hangar siano chiuse e bloccate dopo l'uso, prevedendo l'obbligo di posizionamento tacchi per fermare gli aeromobili;
- iii) È vietato l'accesso all'Hangar ai minori di 18 anni non accompagnati;
- iv) Rientra nella responsabilità del Subconcessionario, nel rispetto della normativa vigente, la custodia delle attrezzature e di materiali potenzialmente pericolosi ai fini di security e safety condotti o conservati nell'Hangar o presso le sue pertinenze.

4.2 Utilizzo degli Spazi:

- i) All'interno dell'Hangar gli aeromobili devono essere parcheggiati esclusivamente nelle aree assegnate in uso esclusivo al Subconcessionario e destinate allo stazionamento;
- ii) Qualora l'Hangar sia suddiviso in due porzioni affidate in uso esclusivo a due distinti Subconcessionari, è fatto divieto a ciascun Subconcessionario di ostacolare l'utilizzo degli spazi comuni e delle aree di comune transito da parte dell'altro Subconcessionario. Costituiscono spazi comuni, a titolo esemplificativo, l'ingresso dell'Hangar, se presenti le aree antistanti di pertinenza dell'Hangar, gli uffici in uso condiviso. I Subconcessionari assegnatari di porzioni spazi in uso esclusivo all'interno del medesimo Hangar dovranno coordinarsi per favorire l'ordinato svolgimento delle reciproche operazioni di ricovero e manutenzione aeromobili;
- iii) Gli spazi comuni devono essere mantenuti puliti e liberi da ostacoli;
- iv) È vietato a ciascun Subconcessionario lasciare oggetti personali, attrezzi o materiali su spazi diversi da quelli in uso esclusivo e nelle aree di transito, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti.

4.3 Pulizia e gestione rifiuti:

- i) Ogni Subconcessionario è responsabile della pulizia degli spazi affidatigli in uso esclusivo. In relazione alle aree in uso condiviso con altro Subconcessionario (quali, ad esempio, uffici condivisi o aree di pertinenza antistanti l'Hangar) i Subconcessionari sono tenuti ad accordarsi sulle modalità di svolgimento delle attività di pulizia necessarie a garantire l'ordinata conduzione degli spazi.
- ii) Eventuali rifiuti devono essere stoccati e smaltiti secondo le disposizioni vigenti presso l'Aeroporto Canova di Treviso;
- iii) In caso di fuoriuscite di carburante o altri liquidi, il Subconcessionario responsabile è obbligato a pulire immediatamente e segnalare l'incidente ad AERTRE.

4.4 Sicurezza e Prevenzione Incendi:

- i) È vietato fumare all'interno dell'Hangar;
- ii) È obbligatorio conoscere e rispettare tutte le norme antincendio. Gli estintori devono essere facilmente accessibili e mantenuti in buono stato;
- iii) Non è consentito accumulare materiali infiammabili senza adeguate misure di sicurezza;

- iv) Il Subconcessionario deve garantire la propria costante reperibilità per assicurare il proprio intervento sugli spazi in tempo utile in caso di necessità e in situazioni di emergenza.

4.5 Operazioni di Manutenzione degli Aeromobili:

- i) Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti e in modo da non disturbare gli altri Subconcessionari;
- ii) È obbligatorio utilizzare attrezzature di sicurezza adeguate durante le operazioni di manutenzione.

4.6 Responsabilità del Subconcessionario:

- i) Ogni Subconcessionario è responsabile della sicurezza del proprio aeromobile, delle attrezzature e degli spazi ad esso assegnati;
- ii) AERTRE non è responsabile per eventuali danni o furti subiti presso l'Hangar;
- iii) In caso di danni causati all'Hangar, alle infrastrutture aeroportuali, a beni di AERTRE o a terzi, il Subconcessionario sarà tenuto all'integrale risarcimento.

4.7 Condivisione degli spazi:

Nel caso di condivisione di un Hangar tra due Subconcessionari assegnatari di rispettive porzioni affidate in uso esclusivo la movimentazione degli aeromobili e quanto non disciplinato dal presente Regolamento viene lasciato all'accordo tra le parti, fermo l'obbligo di garantire la sicurezza operativa ed il rispetto della normativa applicabile.

4.8 Segnalazioni e Problemi

Eventuali problemi, guasti o situazioni di pericolo devono essere segnalati immediatamente ad AERTRE.

4.9 Modifiche al Regolamento

AERTRE si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento. Le modifiche saranno comunicate ai Subconcessionari con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa efficacia. In caso di urgenza, AERTRE si riserva di imporre le modifiche comunicate con effetto immediato.

4.10 Accettazione del Regolamento

L'utilizzo dell'Hangar implica l'accettazione integrale del presente Regolamento da parte del Subconcessionario.

Art. 5- OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO E PENALI

5.1 AERTRE effettuerà il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto degli obblighi da parte dei Subconcessionari derivanti dalle disposizioni normative applicabili, dall'Atto di Subconcessione, dalle disposizioni delle Autorità competenti in ambito aeroportuale e dal presente Regolamento.

5.2 Qualora AERTRE rilevi la violazione del presente Regolamento potrà applicare al Subconcessionario una penale pari a € 300/giorno per ogni violazione rilevata e per ogni giorno di mancato adeguamento a seguito della contestazione.

5.3 Resta salva l'applicazione di eventuali ulteriori penali e l'attivazione di eventuali rimedi contrattuali (es. risoluzione per inadempimento/decadenza) previsti dall'Atto di subconcessione.

ART. 6 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi aeroportuali, nonché quanto previsto nell'Atto di Subconcessione e relativi allegati.

Treviso, li _____

Il Subconcessionario

Società e nome e cognome per esteso

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 3) AMBITO DI APPLICAZIONE; Art. 4) CONDIZIONI DI ESERCIZIO, Art. 5) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO E PENALI.

Il Subconcessionario

Società e nome e cognome per esteso
